COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

45.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORDANO**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 553

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

AMALFITANO ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (2456);

VILLARI ed altri: Norme sui contributi dello Stato a favore degli enti culturali (2321) 553

PRESIDENTE 553, 554, 555, 556, 557, 559

BARTOCCI 555, 556

MASIELLO 556

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 555, 556, 557, 559

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA 556, 557

VILLARI, *Relatore* 554, 555, 557

Votazione segreta:

PRESIDENTE 559

La seduta comincia alle 18,15.

CIAVARELLA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Marton è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione delle proposte di legge Amalfitano ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (2456); Villari ed altri: Norme sui contributi dello Stato a favore degli enti culturali (2321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei de-

putati Amalfitano ed altri: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; e dei deputati Villari ed altri: « Norme sui contributi dello Stato a favore degli enti culturali ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 22 novembre scorso avevamo deciso di chiedere alla Presidenza della Camera l'abbinamento – a queste in esame – di tutte le altre proposte di legge, assegnate alla nostra Commissione, riguardanti contributi a singoli enti, ma il Presidente della Camera non ha ritenuto abbinabili le proposte di legge in questione con le due di cui già era stato iniziato l'esame e conclusa la discussione generale.

Proseguiamo pertanto con l'esame degli articoli dei due provvedimenti all'ordine del giorno, dopo aver scelto il testo base.

VILLARI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base della discussione la proposta di legge Amalfitano ed altri, n. 2456.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Villari.

(*È approvata*).

Prima di passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2456, comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole ad entrambe le proposte, e che il parere della Commissione bilancio è del seguente tenore:

« Parere favorevole alla proposta di legge n. 2456 a condizione che il primo comma dell'articolo 6 sia così riformulato: "Al maggior onere di lire 3.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 700 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali per l'anno finanziario 1979 e, quanto a lire 1.000 milioni e 1.600 milioni, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli 2035 e 2104 del predetto stato di previsione per il medesimo anno".

Parere favorevole negli stessi limiti di cui sopra sul connesso provvedimento n. 2321 ».

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le istituzioni culturali che usufruiscono dei contributi ordinari dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1978.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamento a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « che usufruiscono dei contributi ordinari », *con le altre*: « ammesse al contributo ordinario ».

VILLARI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Bartocci ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1978 », *con le parole*: « entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

BARTOCCI. È chiaro che occorre stabilire un nuovo termine entro il quale il ministro per i beni culturali dovrà provvedere alla definizione della tabella, ma ritengo che trenta giorni siano sufficienti essendo già da tempo avvenuti chiarimenti con il ministro stesso. Certo ci rendiamo conto che il termine è breve, ma è comunque relativo ad una predisposizione della tabella almeno nelle sue linee generali, e poi ritengo che ciascuno di noi sarebbe pronto a prendere in considerazione la richiesta di un termine lievemente più ampio qualora, contraddicendo all'opinione che ci eravamo formata in seguito agli incontri avuti, il ministro per i beni culturali ritenesse di non poter compilare la tabella in tempi così ristretti.

VILLARI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Bartocci.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bartocci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

A decorrere dal 1° genanio 1979 le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamento a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato concernenti in tutto o in parte le istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Resta ferma la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali ove prevista dalle norme istitutive degli enti.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e che dispongano delle attrezzature essenziali per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore può sospendere con suo decreto motivato l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente.

Lo stanziamento compreso nel capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1979 è aumentato della somma di lire 2.300.000.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « di cui alla tabella ».

BARTOCCI. Il sottosegretario Spitella ci vuole spiegare il significato di tale emendamento ?

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Esso è stato presentato ai fini di una maggiore chiarezza nell'interpretazione del testo.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Ma se il riferimento è agli statuti, l'aggiunta diventa pleonastica.

MASIELLO. Temo che questo tipo di precisazione introduca, anche per quegli enti ammessi al contributo che non sono soggetti ad un controllo ministeriale, una sorta di controllo da parte, appunto, del Ministero.

PRESIDENTE. Anche a me sembra pleonastico l'emendamento del Governo, in quanto il secondo comma dell'articolo 2 è sufficientemente chiaro laddove dice: « ove prevista dalle norme istitutive degli enti ».

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Ritiro l'emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1979 il capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è aumentato di lire 1.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa della attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature essenziali per l'attuazione di tale programma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro per i beni culturali e ambientali comunica alle Camere il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente Comitato di settore del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Gli onorevoli Alessandra Vaccaro Melucco e Bartocci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ultimo comma le parole: « il competente Comitato di settore del Ministero per i beni culturali e ambientali », *con le altre*: « il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali a sezioni riunite ».

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento sono due: la prima nasce da una evidente esigenza di cautela e di correttezza, nel senso che questa contribuzione straordinaria deve essere disposta sulla base di un parere, il quale, però, non può essere espresso dagli stessi destinatari dei finanziamenti e delle assegnazioni ministeriali.

Credo che non possa sfuggire a nessuno l'esigenza, come dicevo poc'anzi, di chiarezza e di cautela nel determinare fra controllori e controllati un rapporto corretto.

La seconda ragione è di natura culturale e tiene conto di una serie di realtà e di valutazioni emerse anche in occasione del convegno sulle accademie, cui più volte il rappresentante del Governo ha fatto riferimento. Giacché esiste un problema di emarginazione per queste istituzioni culturali, che hanno, fra l'altro, una così importante matrice storica, anche i problemi riguardanti l'impulso alla loro attività devono trovare una sede adatta, non separata e settoriale, ma capace di inserire le esigenze di autonoma espressione nell'ambito della politica ministeriale.

Per altro, il riferimento riveste una particolare importanza perché spesso le accademie dal punto di vista storico sono un enorme deposito di beni librari, archivistici, artistici che debbono essere inseriti nell'ambito della politica generale del Ministero.

VILLARI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo si dichiara favorevole; tuttavia, sempre ai fini di una maggiore chiarezza del testo, propongo di sostituire le parole « a sezioni riunite » con le altre: « in assemblea plenaria ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Alessandra Vaccaro Melucco e Bartocci:

Sostituire le parole: « a sezioni riunite », *con le altre*: « in assemblea plenaria ».

VILLARI, *Relatore*. Concordo con la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Alessandra Vaccaro Melucco e Bartocci, integrato dal subemendamento del Governo testè approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo le modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1979 il capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è aumentato di lire 1.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere

annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa della attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature essenziali per l'attuazione di tale programma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro per i beni culturali e ambientali comunica alle Camere il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo.

Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e due scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione del Comitato di settore per i beni librari.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Al maggior onere di lire 3.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Villari, ha presentato il seguente emendamento che recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al maggiore onere di lire 3.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 700 milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali

per l'anno finanziario 1979 e, quanto a lire 1.000 milioni e 1.600 milioni, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli 2035 e 2104 del predetto stato di previsione per il medesimo anno ».

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Confesso che sono un po' sorpreso dalla formulazione di questo emendamento che recepisce il parere della V Commissione bilancio. Esso presenta infatti due modifiche rispetto a quanto in quella sede, me presente, era stato deciso. La prima è che le somme in questione sono prelevate rispettivamente dai capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali per l'anno finanziario 1979 e non 1978, come era stato stabilito. Si tratta comunque di una variazione che non riveste particolare importanza.

La seconda modifica introdotta, invece, è di maggiore consistenza. Si stabilisce, infatti, di iscrivere lo stanziamento di 700 milioni al capitolo 1606, relativo alle accademie. Io avevo proposto invece di iscrivere lo stanziamento di 1 miliardo al capitolo 2035 e quello di 2 miliardi e 300 milioni al capitolo 2104.

Sono dell'avviso, tuttavia, che non convenga richiedere di nuovo il parere della V Commissione bilancio e mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Villari.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Amalfitano ed altri: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2456).

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2456, la proposta di legge Villari ed altri n. 2321 risulta assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bianco, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Chiarante, Ciavarella, Cirino Pomicino, De Gregorio, Forni, Fusaro, Giannantoni, Giordano, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Quaranta, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tessari Alessandro, Villari, Zoso.

È in missione:

Marton.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO